ORDINANZA DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
DEL 21 MAGGIO 1981 [1]

Jean-Jacques Charles Geist
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 192/80

Nella causa 192/80,

JEAN-JACQUES CHARLES GEIST

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;

avvocato generale: S. Rozès;
cancelliere: A. Van Houtte,

sentito l'avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

1 — Lingua processuale: il francese.

ORDINANZA

In fatto

Il 14 luglio 1977, la Corte (Seconda Sezione) pronunciava una sentenza nella causa 61/76 (Geist c/ Commissione) con cui, fra l'altro, condannava la Commissione a versare al ricorrente 10 000 franchi belgi come risarcimento del danno per mancata stesura di rapporti informativi relativi al periodo 1965-1975.

Con atto depositato in cancelleria il 29 settembre 1980, il Geist ha chiesto alla Corte che la Commissione stenda il suo rapporto informativo per il periodo 1973-1975 ed ha dedotto a sostegno un mezzo unico, relativo alla violazione dell'art. 43 dello Statuto del personale.

Con memoria depositata in cancelleria il 3 novembre 1980, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità a norma dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura. Essa sostiene che la presente istanza ha lo stesso oggetto e la stessa causa petendi della domanda accolta dalla Corte nel 1977. Indubbiamente, il punto 46 della sentenza 14 luglio 1977, nel testo notificato al ricorrente, conterrebbe un errore, dato che non vi si fa cenno del rapporto informativo per gli anni 1973-1975. Risulterebbe tuttavia chiaramente dalla sentenza che la volontà della Corte era in realtà quella di statuire per l'intero periodo indicato nell'atto introduttivo. Qualora si volesse ritenere che la Corte non ha statuito su detto rapporto, il presente ricorso sarebbe, secondo la Commissione, tardivo e quindi irricevibile.

Il ricorrente rileva, nelle osservazioni relative all'eccezione d'irricevibilità, che il punto 46 della sentenza è perfettamente chiaro e riguarda i rapporti del 1969, del 1971 e del 1973 e nessun altro.

In diritto

A norma dell'art. 91, § 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. La Corte ritiene che non sia il caso di passare alla fase orale e decide, a norma dell'art. 91, § 3, di statuire sulla domanda senza indugio in base alle memorie.

Benché il punto 46 della sentenza 61/76 contenga un lapsus calami, tanto dal punto 17 quanto dal dispositivo della sentenza si desume chiaramente che la Corte ha incluso il rapporto informativo 1973-1975 nel complesso di rapporti di cui il ricorrente chiedeva la stesura e che i danni liquidati in 10 000 franchi belgi sono stati calcolati per mancata stesura di tutti i rapporti informativi, ivi compreso quello di cui trattasi nella presente causa.

Il ricorso è irricevibile.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 maggio 1981.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
T. Koopmans